

Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancato deposito del fascicolo dell'appellante – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27536 del 10/12/2013

Mancato deposito della sentenza impugnata - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Decisione del giudice di appello - Pronuncia nel merito - Condizioni.

L'art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27536 del 10/12/2013